



CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 2015

Rep. n. 29/2015

Atti n. 163334\2015\1.10\2015/3

Oggetto: Approvazione della proposta di Regolamento per il funzionamento delle zone omogenee ai sensi dell'art. 29, comma 5, dello Statuto della Città Metropolitana.

Sindaco Metropolitanò Giuliano Pisapia

Consiglieri Metropolitanò in carica:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Alparone Marco | 13. Iardino Maria Rosaria |
| 2. Arrara Pierluigi | 14. Lepore Luca |
| 3. Barberis Filippo Paolo | 15. Mezzi Pietro |
| 4. Biscardini Roberto | 16. Osnato Marco |
| 5. Bussolati Pietro | 17. Palestra Michela |
| 6. Cappato Marco | 18. Parozzi Rita |
| 7. Censi Arianna Maria | 19. Quartieri Ines detta Patrizia |
| 8. Centinaio Alberto | 20. Romano Pietro |
| 9. Chittò Monica Luigia | 21. Russomanno Giuseppe |
| 10. Comincini Eugenio Alberto | 22. Scavuzzo Anna |
| 11. Fusco Ettore | 23. Vagliati Armando |
| 12. Guidi Luciano | 24. Villa Alberto |

Presiede, in assenza del Sindaco Metropolitanò, Giuliano Pisapia, il Vice Sindaco Metropolitanò: Eugenio Alberto Comincini.

Partecipa, assistito dal personale del Settore Supporto e Coordinamento agli Organi Istituzionali e all'Ufficio Elettorale, il Segretario Generale, dott.ssa Simonetta Fedeli.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Censi, Palestra e Villa.

DIREZIONE PROPONENTE: SETTORE SUPPORTO ECOORDINAMENTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALL'AUFFICIO ELETTORALE

Oggetto: Approvazione della proposta di Regolamento per il funzionamento della zone omogenee ai sensi dell'art. 29, comma 5, dello Statuto della Città Metropolitana.

RELAZIONE TECNICA:

La legge 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni” all'art. 1, comma 11, lettera c) stabilisce che *“lo Statuto può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti”*.

La Conferenza Metropolitana, con deliberazione n. 2/2014 del 22 dicembre 2014, ha approvato lo Statuto della Città metropolitana che disciplina, nel Titolo IV, le Zone omogenee.

L'art. 29, comma 5, dello Statuto stabilisce che *“le zone omogenee operano secondo quanto previsto da un apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, sentito il parere della Conferenza metropolitana”*.

La proposta di Regolamento per il funzionamento delle zone omogenee è stata oggetto di apposite consultazioni con i Comuni del territorio metropolitano. A tal fine vi è stato un confronto diretto con gli Amministratori locali da parte della Commissione Affari Istituzionali che, nei giorni del 3, 10 e 17 giugno 2015, si è riunita nei Comuni di: Trezzano sul Naviglio, Melzo e Bresso.

Sulla base delle osservazioni raccolte in tali sedi, è stata predisposta la proposta definitiva di Regolamento per il funzionamento dello zone omogenee, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

A seguito del confronto avvenuto con i Comuni della Città metropolitana, la Commissione Affari Istituzionali, nella seduta del 25 giugno 2015, tenutasi nella sede della Città metropolitana di Milano, ha espresso parere favorevole per la trasmissione al Consiglio metropolitano della proposta di Regolamento per il funzionamento delle zone omogenee.

Il Regolamento è composto da 15 articoli suddivisi nei seguenti Titoli:

- Titolo I - Disposizioni Generali
- Titolo II - Organi dello zone omogenee
- Titolo III – Funzioni
- Titolo IV - Disposizioni Finali.

In particolare nel Regolamento vengono disciplinati:

- i principi generali;
- la costituzione delle zone omogenee;

- gli organi delle zone omogenee;
- il funzionamento degli organi;
- le competenze e le funzioni delle zone omogenee;
- le forme associate di svolgimento di funzioni a livello di zone omogenee;
- i rapporti con altri enti e istituzioni.

La proposta di Regolamento viene trasmessa alla Conferenza metropolitana per l'espressione del necessario parere ai sensi dell'art. 29, comma 5, dello Statuto della Città metropolitana.

A seguito dell'acquisizione del parere, da parte della Conferenza metropolitana, il Regolamento sarà sottoposto al Consiglio metropolitano per l'approvazione definitiva.

La presente deliberazione avrà riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in quanto sono previsti possibili futuri impegni di carattere finanziario e pertanto e' dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC.

data 26.06.2015

Il Direttore del Settore Supporto e Coordinamento
agli Organi Istituzionali e all'Ufficio Elettorale
Dott.ssa Liana Bavaro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Supporto e Coordinamento agli Organi Istituzionali e all'Ufficio Elettorale;

Dato atto che occorre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto della Città metropolitana, approvare la proposta di Regolamento per il funzionamento delle zone omogenee, da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazione indicate in premessa, la proposta di Regolamento per il funzionamento delle zone omogenee, composta da 15 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere la presente proposta di Regolamento alla Conferenza metropolitana per l'acquisizione del necessario parere ai sensi dell'art. 29, comma 5, dello Statuto della Città metropolitana di Milano;
- 3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione avrà riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in quanto sono previsti possibili futuri impegni di carattere finanziario e pertanto e' dovuto il parere di regolarità contabile;
- 5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica.

IL RELATORE: nome Sindaco Giuliano Pisapia data 17/9/2015 firma [Firma]
Consigliere RITA PAROZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

**IL DIRETTORE DEL SETTORE SUPPORTO E COORDINAMENTO
AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALL'UFFICIO ELETTORALE**

nome dott.ssa Liana Bavaro

data 26.06.2015 firma [Firma]

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome d

data <data>

firma <firma/firmato>

VISTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art.14 bis del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott.ssa Simonetta Fedeli

data 26/6/15 firma [Firma]

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

**IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE**

nome Dott. Vittorio Boccaletti data 26/6/2015 firma [Firma]

Il Vice Sindaco Metropolitano dà inizio alla votazione con sistema elettronico.

Assenti al momento della votazione il Sindaco Metropolitano Pisapia e i Consiglieri Alparone, Lepore, Osnato, Russomanno, Scavuzzo, Vagliati e Villa.


E così risultano presenti il Vice Sindaco Metropolitano Comincini e n. 16 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, dichiara approvata la proposta di deliberazione con quattordici voti a favore, un contrario (Consigliere Fusco) e due astenuti (Consiglieri Biscardini e Cappato).

Il Vice Sindaco Metropolitano dà atto del risultato della votazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE




PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano li 24/09/2015

IL SEGRETARIO GENERALE



Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Principi generali.....	3
Art. 2 - Articolazione del territorio.....	3
Art. 3 - Costituzione delle zone omogenee.....	3
TITOLO II - ORGANI DELLE ZONE OMOGENEE.....	4
Art. 4 – Costituzione degli Organi.....	4
Art. 5 - Assemblea.....	4
Art. 6 – Coordinatore e Vice Coordinatore.....	4
Art. 7 - Conferenza dei Coordinatori delle zone omogenee.....	5
Art. 8 – Procedure di funzionamento degli Organi.....	5
Art. 9 – Organizzazione degli uffici.....	5
TITOLO - III FUNZIONI.....	6
Art. 10 – Competenze delle zone omogenee.....	6
Art. 11 – Funzioni delle zone omogenee.....	6
Art. 12 – Forme associate di svolgimento di funzioni a livello di zone omogenee.....	6
Art. 13 – Rapporti con altri Enti o Istituzioni.....	7
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	7
Art. 14 - Informazione.....	7
Art. 15 – Entrata in vigore.....	7

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali

1. La Città metropolitana si articola in zone omogenee di ambito sovracomunale, al fine di promuovere l'efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle funzioni dei comuni e di quelle disciplinate dallo Statuto.
2. La Città metropolitana persegue, tra i suoi obiettivi, la valorizzazione delle vocazioni del territorio nell'ottica di una promozione del contesto metropolitano nel quadro della competizione internazionale.

Art. 2 - Articolazione del territorio

1. Le zone omogenee sono delimitate secondo caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche e istituzionali tali da farne l'ambito ottimale per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.
2. Le zone omogenee sono caratterizzate da contiguità territoriali, hanno di norma una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti e coprono l'intero territorio della Città metropolitana.

Art. 3 - Costituzione delle zone omogenee

1. Il Consiglio metropolitano, svolte apposite consultazioni con i Comuni del territorio metropolitano, approva, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, una proposta di costituzione e delimitazione delle zone omogenee.
2. Tale proposta è presentata alla Regione Lombardia per ottenerne la necessaria intesa. La proposta, con la relativa intesa della Regione Lombardia, viene presentata alla Conferenza metropolitana per il relativo parere vincolante espresso con i voti dei Sindaci che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
3. Acquisito il parere favorevole, il Consiglio metropolitano approva in via definitiva la costituzione delle zone omogenee con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. Qualora, decorsi 60 giorni dall'invio della proposta al Presidente della Giunta regionale, non intervenga l'intesa, la proposta di costituzione di cui al comma 1 è presentata alla Conferenza metropolitana che si esprime con parere adottato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
5. Acquisito il parere favorevole, il Consiglio metropolitano approva in via definitiva la costituzione delle zone omogenee con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti.

6. Eventuali richieste di passaggio di Comuni da una all'altra delle zone omogenee debbono essere approvate dal Consiglio metropolitano a maggioranza assoluta dei propri membri.
7. Nel caso altri Comuni entrino successivamente a far parte del territorio metropolitano, il Consiglio metropolitano provvede con propria deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei propri membri, sulle richieste di adesione alle zone omogenee esistenti.

TITOLO II

ORGANI DELLE ZONE OMOGENEE

Art. 4 – Costituzione degli Organi

1. Sono organi delle zone omogenee: l'Assemblea e il Coordinatore. La prima riunione delle assemblee delle zone omogenee è convocata dal Sindaco metropolitano e deve svolgersi entro 30 giorni dall'avvenuta costituzione, in tale occasione si provvederà all'elezione del Coordinatore.

Art. 5 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei comuni il cui territorio sia compreso nella zona omogenea di riferimento. In caso di assenza o impedimento del Sindaco egli può essere sostituito dal proprio Vice Sindaco o altro amministratore. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo, consultive, propositive e di coordinamento in ordine a questioni di interesse generale attinenti alla programmazione, allo sviluppo, al controllo e all'organizzazione della gestione dei servizi e delle funzioni attribuite, nonché all'individuazione di percorsi di gestione associata di funzioni proprie dei comuni.
2. L'Assemblea esercita funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi della Città metropolitana nell'esercizio delle funzioni che interessano le zone omogenee.
3. L'Assemblea esprime pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che la riguardano specificamente e partecipa alla formazione condivisa del Piano Strategico e del Piano territoriale metropolitano.
4. Ai lavori dell'Assemblea può partecipare il Sindaco metropolitano o un suo delegato.

Art. 6 – Coordinatore e Vice Coordinatore

1. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore sono eletti dall'Assemblea tra i propri componenti nella prima seduta convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano con i voti dei Sindaci che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella zona omogenea e la maggioranza del voto ponderato tra estensione del territorio e popolazione.
2. Il Coordinatore rappresenta la zona nei rapporti con gli altri enti pubblici e con i privati e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla definizione di piani,

programmi e progetti a rilevanza zonale.

Art. 7 - Conferenza dei Coordinatori delle zone omogenee

1. È istituita la Conferenza dei Coordinatori delle zone omogenee quale organismo di coordinamento tra le zone e gli organi della Città metropolitana.
2. La Conferenza è composta dai Coordinatori delle zone omogenee e dal Sindaco metropolitano che la convoca almeno due volte all'anno.
3. In seno alla Conferenza sono esaminate le questioni di interesse generale riguardanti le ricadute sulle zone derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza della Città metropolitana, nonché le problematiche legate all'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti o delegati alle zone medesime.

Art. 8 – Procedure di funzionamento degli Organi

1. Le proposte di deliberazione del Consiglio metropolitano, riguardanti specificamente le zone omogenee, vengono obbligatoriamente trasmesse all'Assemblea con adeguato preavviso.
2. L'Assemblea esprime parere con i voti dei Sindaci che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella zona omogenea e la maggioranza del voto ponderato tra estensione del territorio e popolazione.
3. L'Assemblea esprime parere obbligatorio entro il termine di 20 giorni trascorso il quale il parere si intende favorevole.
4. Ove il Consiglio metropolitano intenda discostarsi da tale parere, ne motiva espressamente le ragioni.

Art. 9 – Organizzazione degli uffici

1. La Città metropolitana può esercitare le proprie funzioni amministrative in forma decentrata, mediante l'organizzazione presso le zone omogenee di uffici comuni con le amministrazioni comunali e le unioni di comuni.
2. Nelle zone omogenee possono essere istituiti uffici decentrati polifunzionali per facilitare l'accesso all'insieme dei servizi della Città metropolitana da parte di cittadini, imprese, enti locali e altre formazioni sociali.

TITOLO III FUNZIONI

Art. 10 – Competenze delle zone omogenee

1. Al fine di consentire una efficace partecipazione e condivisione dei comuni al governo della Città metropolitana, le zone omogenee costituiscono articolazione per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.
2. Le zone omogenee esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificatamente e partecipano alla formazione condivisa del Piano strategico e del Piano territoriale metropolitano attraverso specifiche modalità di consultazione.

Art. 11 – Funzioni delle zone omogenee

1. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, conferisce specifiche funzioni della Città metropolitana alle zone omogenee per la loro gestione associata tenendo altresì presente le singole specificità territoriali.
2. La deliberazione del Consiglio individua le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto della legge, della contrattazione collettiva e del sistema di relazioni sindacali. Indica altresì la durata dei conferimenti e i compiti di coordinamento e vigilanza riservati alla Città metropolitana.

Art. 12 - Forme associate di svolgimento di funzioni a livello di zone omogenee

1. Ai fini di un'ottimale organizzazione dei servizi sul territorio, la Città metropolitana sostiene e promuove, anche mediante l'impiego di proprie strutture, risorse umane ed economiche, i processi di unione e di fusione tra i comuni delle singole zone omogenee.
2. Favorisce la progressiva aggregazione e semplificazione a livello di zone omogenee delle diverse forme associative tra i comuni, anche attraverso convenzioni tra zone omogenee attigue.
3. Il Piano Strategico, di concerto con le zone omogenee, costituisce atto generale di indirizzo per l'esercizio delle funzioni dei comuni, delle unioni di comuni e delle zone omogenee.
4. La Città metropolitana incentiva anche economicamente l'esercizio congiunto di funzioni da parte di comuni nell'ambito delle zone omogenee.

Art. 13 – Rapporti con altri Enti o Istituzioni

1. Le zone omogenee possono stipulare accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione con altre zone omogenee e altri enti, istituzioni nonché con le zone dotate di autonomia amministrativa del Comuni capoluogo.
2. A tal fine la Conferenza dei Coordinatori svolge funzioni di coordinamento tra le zone omogenee e gli organi della Città metropolitana.
3. Gli eventuali accordi hanno come obiettivo l'organizzazione e gestione in comune di servizi, la gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
4. Il Coordinatore dell'Assemblea, quando intende stipulare accordi con altre zone omogenee e con altri enti, presenta al Consiglio metropolitano motivata proposta, e ne dà comunicazione anche alla Conferenza metropolitana.
5. Il Consiglio metropolitano si pronuncia sulla proposta a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Informazione

1. Le zone omogenee hanno il compito di informare la popolazione e gli attori locali della zona stessa circa lo svolgimento delle attività della zona, delle decisioni assunte e dello stato dei rapporti con la Città metropolitana dotandosi, per tale scopo, di una apposita sezione del sito web della Città metropolitana e di altre modalità di comunicazione.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione presso l'albo pretorio.
2. Il presente regolamento è affisso all'albo pretorio di tutti i comuni facenti parte della Città metropolitana ed è pubblicato nel sito informatico della Città metropolitana.